



CL 01.01.02

DELIBERAZIONE N. 980 DEL 11/12/2020

PROPOSTA N. 1077 DEL 04/12/2020

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI DEGENZA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA PAZIENTI COVID 19 AI SENSI DELLA DGR XI/3020 DEL 30.03.2020 E DGR XI/3525 DEL 05.08.2020 NEL TERRITORIO DELL'ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -DELIBERAZIONE ATS N.608 DEL 24.08.2020: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PUBBLICAZIONE DAL 11/12/2020

sull'Albo Pretorio on-line dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano.



CL 01.01.02

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 980 DEL 11 DIC. 2020

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI DEGENZA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA PAZIENTI COVID 19 AI SENSI DELLA DGR XI/3020 DEL 30.03.2020 E DGR XI/3525 DEL 05.08.2020 NEL TERRITORIO DELL'ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - DELIBERAZIONE ATS N.608 DEL 24.08.2020: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO PAAPSS

RICHIAMATE:

- la DGR n XI/3020 del 30.03.2020 avente per oggetto "Ulteriori disposizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Istituzione servizi di degenza per sorveglianza pazienti Covid-19 paucisintomatici", con la quale sono stati istituiti i servizi di degenza per la sorveglianza sanitaria di pazienti COVID-19 paucisintomatici, e viene dato mandato alle ATS territorialmente competenti di procedere, tramite avvisi pubblici, all'individuazione dei gestori di tali servizi;
- la deliberazione ATS n.459 del 30.06.2020 con cui si è preso atto delle valutazioni delle adesioni pervenute da parte degli Enti e della pubblicazione dell'elenco dei soggetti ritenuti in possesso dei requisiti, dando mandato alla UOC competente della stipula dei contratti di scopo, della durata di tre mesi eventualmente prorogabili, con gli Enti che coinvolti;

RICHIAMATE altresì:

- la DGR n. XI/3525 del 05.08.2020 con la quale viene richiesto di potenziare l'offerta di strutture per l'isolamento di casi sospetti e successivamente accertati anche attraverso strutture residenziali che permettano di assistere pazienti che non possono effettuare l'isolamento domiciliare in condizioni di sicurezza;
- la conseguente deliberazione ATS n. 608 del 24.08.2020 con cui è stato approvato e recepito un nuovo avviso di manifestazione di interesse finalizzato a potenziare l'offerta di strutture per l'isolamento di casi sospetti positivi paucisintomatici;
- la deliberazione ATS n. 671 del 25.09.2020 con cui è stata approvata la composizione della Commissione di valutazione delle manifestazioni d'interesse pervenute da parte degli Enti;

VISTO il verbale relativo al lavoro svolto dalla succitata Commissione in data 25.09.2020, custodito agli atti del Dipartimento, nel quale si dà atto che hanno aderito alla Manifestazione n. 8 Enti Gestori di cui n.6 hanno presentato domanda di adesione coerente con quanto esplicitato nell'Avviso e nella DGR n. XI/3020/2020 e s.m.i., e sono stati riconosciuti in possesso dei requisiti richiesti;

g p f s

RITENUTO di prendere atto delle risultanze dei verbali di cui sopra e che, come previsto nella Manifestazione d'interesse, si è proceduto alla pubblicazione dell'elenco degli Enti idonei sul sito web ufficiale di ATS;

PRESO ATTO che in data 23.10.2020 l'ASST Rhodense ha confermato la disponibilità a riattivare i servizi di degenza di sorveglianza in collaborazione con altro Ente gestore, in continuità con quanto già avviato nel corso del primo semestre 2020;

PRESO atto con DGR n. XI/3529 del 05.08.2020 è stato definito in € 120,00 il tetto della tariffa massima giornaliera di riferimento per la degenza sanitaria pazienti COVID- 19 paucisintomatici di cui alla DGR n. XI/3020 e s.m.i.;

CONSIDERATO che come disposto dalla DGR n. XI/3020 del 30.03.2020 e s.m.i., la stipula dei contratti di scopo, di cui al presente provvedimento, può avvenire anche in deroga ai requisiti di accreditamento e autorizzazione, come prescritto dall'art. 4 del D.L. 18/2020, previa autorizzazione all'esercizio da parte di ATS, ed anche in forma di collaborazione fra più Enti, ricompresi nell'elenco approvato/pubblicato al fine di rispondere a tutti i requisiti previsti dalla DGR n. XI/3020/2020 e s.m.i., in tali casi è necessario l'identificazione del soggetto responsabile delle attività che sarà anche il firmatario del contratto con ATS;

RITENUTO quindi di procedere alla sottoscrizione dei contratti di scopo come da contratto tipo (All.1) con gli Enti come indicati nell'Elenco(All.2), rinviandone la stipula in ragione delle rispettive competenze alle UOC di ATS Contratti strutture sanitarie e flussi rete territoriale e Contratti sociosanitari e flussi territoriali allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

RITENUTO altresì che i rapporti contrattuali così sottoscritti avranno durata fino al 31 maggio 2021 eventualmente prorogabili in ragione dello stato di emergenza;

RITENUTO pertanto di proporre, ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/09:

- di prendere atto del verbale relativo ai lavori svolti in data 25.09.2020 dalla Commissione che ha valutato le adesioni alla Manifestazione pervenute da n.8 Enti Gestori, di cui n.6 hanno presentato domanda di adesione coerente con quanto esplicitato nell'Avviso e nella DGR n. XI/3020/2020 s.m.i. e sono stati riconosciuti in possesso dei requisiti richiesti;
- di prendere atto che è stata disposta la pubblicazione dell'elenco dei soggetti ritenuti in possesso dei requisiti richiesti sul sito web ufficiale di ATS della Città Metropolitana di Milano;
- di rinviare alla UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete territoriale la stipula dei contratti di scopo con gli Enti che assolvono tutti i requisiti previsti dalla DGR N.XI/3020/2020 secondo lo schema di contratto (All.1) e come da elenco (All.2), allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
- di prendere atto che con DGR n. XI/3529 del 05.08.2020 è stato definito in € 120,00 il tetto della tariffa massima giornaliera di riferimento per la degenza sanitaria pazienti COVID-19 paucisintomatici di cui alla DGR n. XI/3020 e s.m.i.;
- di precisare che i rapporti contrattuali avranno durata fino al 31.05.2021;

II DIRETTORE GENERALE

VALUTATA l'istruttoria e richiamate le motivazioni sopra formulate che qui si intendono integralmente richiamate;

SU CONFORME PROPOSTA del Direttore Dipartimento PAAPSS che dichiara la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

1. di prendere atto del verbale relativi al lavoro svolto in data 25.09.2020 dalla Commissione che ha valutato le adesioni alla Manifestazione pervenute da parte di n. 8 Enti, di cui n. 6 hanno presentato domanda di adesione coerente con quanto esplicitato nell'Avviso e nella DGR n. XI/3020/2020 e s.m.i. e sono stati riconosciuti in possesso dei requisiti richiesti;
2. di prendere atto che in data 23.10.2020 l'ASST Rhodense ha confermato la disponibilità a riattivare i servizi di degenza di sorveglianza in continuità con quanto già avviato nel corso del primo semestre 2020;
3. di prendere altresì atto che è stata disposta la pubblicazione degli elenchi dei soggetti ritenuti in possesso dei requisiti richiesti sul sito web di ATS della Città Metropolitana di Milano;
4. di rinviare alla UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete territoriale la stipula dei contratti di scopo con gli Enti che assolvono tutti i requisiti previsti dalla DGR n. XI/3020/2020 e s.m.i. secondo lo schema di contratto (All.1) e come da elenco (All.2) allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
5. di prendere atto che con DGR n. XI/3529 del 05.08.2020 è stato definito in € 120,00 il tetto della tariffa massima giornaliera di riferimento per la degenza sanitaria pazienti COVID-19 paucisintomatici di cui alla DGR n. XI/3020 e s.m.i.;
6. di precisare che i rapporti contrattuali avranno durata fino al 31.05.2021 prorogabili in ragione dello stato di emergenza;
7. di dare atto che la copertura finanziaria e l'imputazione a Bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento sussistono nell'ambito dei vincoli economici stabiliti dalla Regione Lombardia in specifica materia;
8. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990;
9. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi del comma 6 dell'art. 17 della L.R. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
10. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

Il Direttore Generale
Walter Bergamaschi

Walter Bergamaschi



9 8 1

Parere favorevole formulato ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii e della L.R. 33/2009 e ss.mm.ii. per la formulazione delle decisioni del Direttore Generale

Il Direttore Amministrativo
Giuseppe Micale

Il Direttore Sanitario
Vittorio Demicheli

Vitt

Il Direttore Sociosanitario
Rossana Angela Giove



ATS della Città Metropolitana di Milano

Allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n. 980 del 11 DIC. 2020

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI DEGENZA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA PAZIENTI COVID 19 AI SENSI DELLA DGR XI/3020 DEL 30.03.2020 E DGR XI/3525 DEL 05.08.2020 NEL TERRITORIO DELL'ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - DELIBERAZIONE ATS N.608 DEL 24.08.2020: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza.

ATTRIBUZIONE AL CENTRO DI COSTO /DI DESTINAZIONE N.

Milano, _____

Il Direttore del Dipartimento
Programmazione Accreditamento e Acquisto
delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie
Responsabile del Procedimento
Nadia Rossella Da Re



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sussistono nell'ambito dei vincoli economici stabiliti dalla Regione Lombardia per la specifica materia.

Milano, _____

Il Direttore della
UOC Programmazione, Bilancio
Monitoraggio e Rendicontazione
Matteo Tosi





CONTRATTO DI SCOPO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E L'ENTE _____ PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI DEGENZA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DI PAZIENTI COVID-19 PAUCISINTOMATICI

PREMESSO che con Deliberazione ATS n.608 del 24/08/2020, è stata disposta la pubblicazione di un Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'attivazione di servizi di degenza per sorveglianza pazienti COVID-19 paucisintomatici per le finalità e i requisiti di cui alla DGR n.XI/3020/20, applicando la tariffazione prevista dalla DGR n.XI/3529/20;

DATO ATTO che l'Ente _____ ha manifestato il proprio interesse ed è risultato essere in possesso dei requisiti previsti dalla DGR n.XI/3020/20 sopra richiamata;

PRECISATO che costituisce motivo di esclusione per la sottoscrizione della presente contratto di scopo una sentenza penale di condanna anche non definitiva a carico del Legale Rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.

TRA

l'ATS della Città Metropolitana di Milano con sede legale in Milano, Corso Italia n.52 - C.F./P.IVA n.09320520969, nella persona del Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore, Walter Bergamaschi

E

l'Ente _____ - Cod. budget _____ - con sede legale in _____ C.F./I.V.A. _____ nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art.9, definisco i rapporti giuridico economici tra ATS Città Metropolitana di Milano e l'Ente _____ (di seguito Ente gestore) per la gestione dei servizi di degenza per la sorveglianza dei pazienti COVID-19 paucisintomatici secondo le modalità previste dalla DGR n.XI 3020/20.

Art. 2 - Volumi di attività e valorizzazione delle prestazioni

I volumi di attività assegnati con il presente contratto sono riconducibili all'attivazione presso la struttura _____ di n. _____ posti letto.

L'ATS riconosce all'Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, la tariffa giornaliera che viene fissata fino ad un massimo di Euro 120/die a paziente, comprensiva dei farmaci (a eccezione dei farmaci ad alto costo) e dei presidi nonché delle prestazioni diagnostiche non invasive e delle prestazioni alberghiere (mensa, pulizia, lavanderia).

Art. 3 - Sistema di rendicontazione e assolvimento debito informativo

L'Ente gestore deve dotarsi di un sistema informativo che consenta l'assolvimento del debito informativo e la rendicontazione delle attività secondo modalità definite da Regione Lombardia.

Art. 4 - Pagamenti

L'ATS si impegna a riconoscere le prestazioni erogate a consuntivo previa validazione e assenso da parte di Regione Lombardia.

È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti, in tutti i casi in cui a seguito di controlli siano accertate gravi violazioni della normativa vigente e dei requisiti di erogazione previsti dalla DGR n.XI/3020/20.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte.

Art. 5 - Obblighi dell'Ente gestore

L'Ente gestore con la sottoscrizione del presente contratto di scopo si impegna:

- a) a mantenere i requisiti soggettivi, gestionali ed organizzativi previsti dalla DGR n.XI/3020/20;
- b) a erogare le prestazioni attraverso le unità di personale adeguate a garantire la copertura nell'arco delle 24 ore e sette giorni su sette;
- c) a garantire la messa a disposizione dei presidi e dei farmaci necessari ad assicurare la continuità terapeutica dei soggetti in carico ad eccezione dei farmaci ad alto costo, nonché delle prestazioni diagnostiche non invasive e delle prestazioni alberghiere (mensa, pulizia, lavanderia).
- d) a prendere in carico i soggetti COVID-19 paucisintomatici nelle modalità definite nell'allegato alla DGR n.XI/3020/20;
- e) a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e mantenimento della documentazione sanitaria, rispettando le indicazioni e le modalità di codifica, tenuta e di comunicazione previste nell'allegato alla DGR n.XI/3020/20;
- f) ad adempiere agli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo nelle modalità previste dal presente contratto;
- g) ad accettare il sistema di remunerazione, i controlli e il regime sanzionatorio delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;
- h) ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto di scopo, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori utilizzati;
- i) ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi;
- j) a garantire, nel caso soddisfi i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2-bis del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., gli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse, garantendo altresì gli obblighi di trasparenza nei limiti e alle condizioni previste dalla Legge 124/2017 e s.m.i.

Art. 6 - Controllo dell'applicazione dei contenuti della contratto

L'ATS verifica periodicamente l'andamento della produzione e la sua coerenza con i volumi previsti.

Eventuali inadempienze al contratto sono contestate per iscritto dall'ATS all'Ente gestore che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

La sottoscrizione del presente contratto vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto e ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.lgs.196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (GDPR).

Art. 8 - Sicurezza dei lavoratori

L'Ente gestore è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.

L'Ente gestore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro. Con particolare attenzione alla fornitura dei DPI previsti per l'emergenza sanitaria da Covid-19.

L'Ente gestore si impegna altresì ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori utilizzati. Con particolare attenzione alla fornitura dei DPI previsti per l'emergenza sanitaria da Covid-19.

Art. 9 - Validità, durata e imposta di bollo

Il presente contratto ha validità a partire dal _____ e sino al _____, salvo necessità di prosecuzione a seguito di precise disposizioni regionali e in relazione all'andamento epidemiologico della pandemia.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi mediante raccomandata A.R., fermo restando che lo stesso si intenderà immediatamente risolto qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari con esso incompatibili.

L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe o frazione di esse (DPR n.642/1972); il pagamento dell'imposta avverrà a carico dell'Ente gestore in un'unica soluzione ai sensi dell'art.6 del DM 17.06.2014.

Art. 10 – Clausola di salvaguardia

Con la sottoscrizione del contratto di scopo l'Ente gestore accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti regionali in materia.

In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, di scopo lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.

Le Parti sono consapevoli che il presente contratto di scopo non può essere oggetto di condizioni o di riserve.

Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, l'evidenza della mancanza dei requisiti richiesti per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto di scopo determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.

Art. 11 - Controversie

Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

Art. 12 - Codice civile

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 13 - Clausola Risolutiva Espresa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro Organo Certificatore competente successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. n.159/2011 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Direttore Generale

ATS della Città Metropolitana di Milano

Walter Bergamaschi

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Legale Rappresentante

FIRMATO DIGITALMENTE



ALLEGATO 2 alla deliberazione n. 980

del 11 DIC. 2020

ENTE
Medicasa Italia S.p.a. - PO Sesto San Giovanni
Medicasa Italia S.p.a. - PO Passirana di Rho
ASST Lodi - PO Sant'Angelo Lodigiano
ASST Ovest Milanese - PO Abbiategrasso
ASST FBF Sacco - PO Sacco